

IMPOSTE SUL REDDITO

Al via la proroga delle agevolazioni per il rientro dei cervelli

di Caterina Bruno

Seminario di specializzazione

GLI ASPETTI FISCALI E PREVIDENZIALI DEI SOCI DELLE SOCIETÀ

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'Agenzia delle entrate, con la [risoluzione 27/E/2021](#) del 15 aprile scorso, ha istituito i **nuovi codici tributo** per effettuare il versamento, del 10 o del 5 per cento dei redditi, necessario per estendere il **regime speciale agevolato** di cui all'[articolo 16, comma 3-bis, D.Lgs. 147/2015](#) che prevede, per i contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e che si impegnano a risiedervi per almeno due periodi di imposta svolgendo attività lavorativa nel territorio italiano, la **detassazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo** prodotto in Italia.

Si tratta del **codice tributo "1860"** da indicare per effettuare il **versamento del 10 per cento dei redditi** prodotti dal lavoratore impatriato, in presenza dei requisiti di cui all'[articolo 5, comma 2-bis, lett. a\), D.L. 34/2019](#) che consentono la **detassazione** del reddito in misura pari **al 50 per cento** e del **codice tributo "1861"** da indicare, in ipotesi di **versamento del 5 per cento dei redditi**, ricorrendo i requisiti di cui all'[articolo 5, comma 2-bis, lett. b\), del D.L. 34/2019](#) per la **detassazione** del reddito in misura pari **al 90 per cento**.

Tale versamento consentirà al beneficiario, terminato il primo periodo di fruizione del regime agevolato, di **prorogare di un ulteriore quinquennio** l'agevolazione prevista per i **lavoratori trasferiti in Italia** beneficiando della tassazione nella misura del 50 per cento del reddito imponibile, ovvero, in presenza di almeno tre figli minori, nella misura del 10 per cento.

La proroga con versamento si applica anche ai soggetti che siano stati iscritti all'A.I.R.E. o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, trasferiti in Italia **prima dell'anno 2020** e che alla data del 31 dicembre 2019 risultino **beneficiari del regime** previsto dall'[articolo 16 D.Lgs. 17/2015](#).

Per optare per la proroga, il lavoratore dovrà effettuare il **versamento del 10 per cento del reddito** corrispondente al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, purché ricorrano i seguenti **requisiti tra loro alternativi**:

a) presenza al momento dell'esercizio dell'opzione di **almeno 1 figlio minorenni o a carico**, anche in affidio preadottivo;

b) **acquisto** da parte del lavoratore, del coniuge, del convivente e/o dei figli, anche in comproprietà, **di un immobile residenziale in Italia** successivamente al trasferimento ovvero **nei 12 mesi precedenti** al trasferimento ovvero **nei 18 mesi successivi** all'avvenuto versamento;

Se il lavoratore al momento dell'esercizio dell'opzione **unitamente alla sussistenza del requisito b)** ha **almeno tre figli minorenni o a carico**, può effettuare il suddetto **versamento in misura ridotta del 5 per cento dei redditi** di lavoro dipendente o di lavoro autonomo prodotti in Italia relativi al periodo precedente a quello di esercizio dell'opzione.

Da segnalare che, mentre ai fini dell'esercizio della **proroga quinquennale** la **presenza di almeno tre figli** minorenni o a carico consente al lavoratore di **accedere alla detassazione del 90 per cento** dei redditi, per effettuare il **versamento** in misura ridotta **del 5 per cento** dei redditi prodotti tale requisito deve essere contestuale **all'acquisto di un immobile sul territorio nazionale**, a causa della locuzione "e" utilizzata dal legislatore nell'[articolo 5, comma 2-bis, lett. b\), D.L. 34/2019](#).

Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui all'[articolo 16 D.Lgs. 147/2015](#), il versamento dovrà essere effettuato **entro il 30 giugno** dell'anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell'agevolazione, mentre verseranno **entro il prossimo 30 agosto** i lavoratori per i quali tale periodo si è concluso il **31 dicembre 2020** (i.e.: inizio dell'agevolazione nel 2016).

Per quanto concerne l'adesione al regime speciale, l'Agenzia delle entrate ha chiarito, con la [circolare n. 33/E/2020](#), che l'opzione va esercitata al più tardi entro **il termine di presentazione del Modello Redditi Persone Fisiche** presentato nei termini ordinari ovvero con una **correttiva nei termini** e considerando, dunque, valide a tale scopo le **dichiarazioni c.d. tardive** presentate per la prima volta **entro 90 giorni dalla scadenza del termine** e le **dichiarazioni sostitutive/integrative** presentate sempre entro i suddetti 90 giorni (c.d. **correttiva nei termini**).

Diversamente, la circolare esclude che il contribuente possa avvalersi di una **dichiarazione integrativa** presentata **successivamente allo scadere dei 90 giorni** per esercitare **l'accesso al regime** precisando, tuttavia, che nelle ipotesi in cui i termini di presentazione risultino scaduti per talune annualità resta ferma comunque **la possibilità di avvalersi del regime** in esame **per i restanti periodi di imposta** del quinquennio agevolabile.

In tal modo la circolare conferma l'orientamento espresso con la [risposta a interpello n. 59 del 13.02.2020](#) con la quale, dichiarando **precluso l'accesso al regime** per mancata fruizione dell'agevolazione nel periodo di imposta del trasferimento della residenza fiscale in Italia (2017) e nel successivo (2018), **ammetteva l'istante** a fruire del **beneficio per i restanti tre periodi d'imposta** del quinquennio agevolabile (i.e.: dal 2019 in poi).